

POWER AND DEMOCRACY

Rivista internazionale
di Politica, Filosofia e Diritto

11

1 (2025)



Tocqueville-Acton
Centro Studi e Ricerche

MARIA GIORGIA CARACENI*

PARADIGMI DELLA 'SOVRANITÀ POPOLARE'

Il populismo come parte della storia trasformativa di questo concetto

ABSTRACT: Populism, lacking a unified and universal theoretical manifesto, cannot be considered a structured political ideology. As a result, retrospective analysis is the only viable method for researchers. Thus, most scholars tend to attribute the rise of (*neo*)populist politics entirely to the socio-economic transformations that have structurally affected liberal political systems. While these factors are undeniably crucial, if we focus only on them, we could risk to carry out partial analyses. Therefore, a long-term analytical perspective is necessary to deepen our understanding of populism. In the same way, it is also essential to employ interpretative categories from the history of political thought. Through this investigation, I propose to locate populism within the broader history of the evolution of popular sovereignty. While populism is undeniably a unique phenomenon shaped by its historical context, emphasizing its specificities without recognizing its historical and theoretical antecedents could be a mistake. By distinguishing between monist and pluralist conceptions of sovereignty, my analysis shows how populism reflects the ongoing tension between the recognition and the limitation of popular sovereignty, a tension present since the seminal theorizations conducted by Rousseau and Madison.

KEYWORDS: Populism; The People; Popular Sovereignty; Majority Rule; Limited Government.

SOMMARIO: 1. Il ritorno del popolo. 2. Paradigmi della sovranità popolare: monismo vs pluralismo. 3. I limiti della sovranità popolare: costituzionalismo vs populismo. 4. La soggettivazione monista del popolo attraverso la 'rappresentanza leaderistica'. 5. Il populismo come parte della storia trasformativa del concetto e delle pratiche della 'sovranità popolare'.

* Maria Giorgia Caraceni è dottoranda e cultrice della materia in Storia del pensiero politico presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma.
mg.caraceni@unimarconi.it

Le cause [della] maledizione congenita della democrazia sono da ricercare nel cuore stesso dell'ideologia democratica di cui il principio costitutivo (la sovranità del popolo) non è mai e non potrà mai essere completamente realizzato.

Y. MÉNY, *Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico*, 2019

1. Il ritorno del popolo

«Dall'inizio del XXI secolo, dicono tutti, il popolo è tornato» (Zanatta, 2023: 53). Nel discorso pubblico il ricorso a tale termine è divenuto tanto usuale da aver indotto i maggiori interpreti dell'attualità politica a definire quest'ultima nei termini di un vero e proprio *momento populista*. Così si espresse Chantal Mouffe (2019 [2016]) il 10 giugno 2016 sul quotidiano spagnolo *El País* per descrivere lo scenario politico che si stava delineando nel Vecchio Continente; infatti, qualche mese prima, il popolo inglese si era recato alle urne manifestando la propria volontà di abbandonare l'Unione europea. Sappiamo, col senno di poi, che quel «momento» era ben lungi dall'esaurirsi; si pensi, ad esempio, che di lì a poco Donald Trump sarebbe stato eletto alla Presidenza degli Stati Uniti.

Naturalmente, in seguito a questi due eventi, la produzione di letteratura sul tema del populismo ha registrato un significativo incremento. Ma, in realtà, i primi tentativi di analisi scientifica di questo complesso e *camaleontico* (Cfr. Taggart, 2002 [2000]) fenomeno politico risalgono al 1967, anno della celebre Conferenza svoltasi presso la 'London School of Economics' e denominata *To define populism*, i cui atti vennero pubblicati due anni più tardi a cura di Ghita Ionescu e Ernest Gellner (1969). Come facilmente desumibile dal titolo attribuitogli, l'obiettivo di quel pionieristico summit era individuare una definizione di 'populismo' unanimemente condivisa; eppure, tutt'oggi, a quasi sessant'anni di distanza e nonostante gli sforzi profusi, la comunità scientifica non è pervenuta a un tale risultato¹. Malgrado ciò, gli analisti generalmente accettano l'idea secondo cui il nucleo comune delle diverse formazioni populiste è ravvisabile in una raffigurazione manichea della scena politica, contraddistinta dalla presenza di due gruppi antagonisti e omogenei, il popolo moralmente puro e l'élite corrotta, e in una virulenta rivendicazione della prerogativa della sovranità popolare concepita come *volontà generale* (Cfr. Mudde, Rovira Kaltwasser, 2020 [2017]).

¹ Non è possibile in questa sede riassumere un dibattito tanto lungo e complesso. Si rinvia pertanto ad Anselmi (20192); Chiapponi (2014).

Il popolo, percependosi deprivato della propria influenza sul potere decisionale e agognando il recupero della centralità che nel consenso democratico gli spetterebbe, accoglie la proposta politica che gli pare rispondere meglio al suo desiderio di riappropriazione della sovranità. Ecco allora che la sua invocazione nel discorso politico (segnatamente in quello corrente) si fa pressoché costante. Eppure, l'indubbio potere evocativo che la parola 'popolo' possiede, non estingue la vaghezza e le criticità che la connotano: chi è, infatti, il popolo? Si potrebbe rispondere alla domanda appena posta dicendo che nei regimi democratici il popolo è quel soggetto collettivo che, per definizione, detiene il potere. Ma ciò significa che lo status che gli pertiene è quello di *persona ficta*, pertanto la *realtà* di cui esso gode ha natura meramente giuridica. Per converso, per la teoria politica, e ancor più per la sociologia, la sua individuazione è impresa assai difficile o, per meglio dire, del tutto irrealizzabile (Cfr. Rosanvallon, 2005 [1998]). Infatti, qualsiasi ricercatore tentasse di fornire una definizione univoca di questo lemma o di identificarne il referente, si imbatterebbe *ipso facto* in una serie di aporie insuperabili: da una parte, il vocabolo 'popolo' risulta fortemente *polisemico* e, dunque, privo di chiarezza semantica (Cfr., tra gli altri, Merker, 2009; Cella, 2008; Gatti, 2012; Mény, 2019), dall'altra, ogni ricerca del popolo inteso come entità empiricamente individuabile sarebbe destinata a rimanere avvinta nel nodo inestricabile della c.d. *questione del confine* (Cfr., su questo, il classico Whelan, 1983; si veda anche Greblo, 2015), vale a dire nell'impossibilità di stabilire con nettezza e precisione quali individui o gruppi siano da includere o escludere quando si definisce un popolo e in base a quale criterio ciò debba avvenire.

Ciononostante, quel *momento populista* cui si faceva cenno in apertura di paragrafo non pare avviarsi a conclusione – basti pensare alle vicende che interessano attualmente la (pseudo)democrazia ungherese. La nozione di 'popolo' continua quindi a essere, oggi più che mai, una formidabile fonte di *identità* nonché di *identificazione*. Bisognerà allora interrogarsi sui meccanismi che regolano le dinamiche di costruzione e altresì di mobilitazione di questo attore politico, indagando, in particolare, quei luoghi o quei momenti in cui esse divengano funzionali alla legittimazione di governi o poteri politici non democratici.

2. Paradigmi della sovranità popolare: monismo vs pluralismo

Secondo Yves Mény (2019) la mancanza di una definizione di ‘populismo’ dipende dall’ambiguità fondamentale del suo principale e ultimo riferimento, il popolo² (a entrambe le questioni si è brevemente fatto cenno in apertura). Eppure, in chiave populista questo termine tanto vago quanto problematico viene impiegato con disinvoltura.

Una teoria affatto nodale in tema di ‘popolo del populismo’, cui possiamo fare riferimento per avviare la nostra riflessione, è certamente quella elaborata da Ernesto Laclau. Alla ricerca delle ragioni del populismo, il pensatore argentino afferma anzitutto che il popolo non è un *datum* della struttura sociale, ma una categoria politica da cui la stessa costruzione del sociale deriva (Cfr. Laclau, 2008 [2005]: 212). La natura del popolo è quella del *significante vuoto*, che può essere “riempito” dalle domande popolari divenendo così attore storico (Cfr. Ivi: 70), in quanto il consolidamento di tali domande in una *catena equivalenziale* dà luogo alla «costruzione di un’identità popolare che è qualitativamente superiore a una semplice sommatoria degli anelli equivalenziali» (Ivi: 72). E aggiunge:

Più estesa sarà la catena, meno questi significanti saranno ancorati alle loro originarie domande particolaristiche. [...] In altre parole: l’identità popolare, da un punto di vista estensionale, diverrà sempre più piena, poiché rappresenterà una catena di domande sempre più ampia; ma diverrà simultaneamente sempre più povera, dal punto di vista intensionale, perché dovrà privarsi dei contenuti particolaristici per poter abbracciare domande assai eterogenee (Ivi: 90-91).

Secondo Laclau, la strada auspicabilmente da battere nell’operazione di costruzione del sociale sarebbe quella appena descritta, tuttavia, egli sa che la faccenda è ben più complessa, giacché vi è un’ulteriore via che pure risulta percorribile.

Abbiamo due possibili strade per la costruzione del sociale: o attraverso l’affermazione di tante particolarità – che sono, nel nostro caso, domande particolari –, i cui unici legami tra loro sono di natura differenziale [...]; o attraverso un parziale venir meno delle particolarità, alla luce di un’accentuazione di ciò che tutte le particolarità condivi-

² L’elemento segnalato da Mény è indubbiamente dirimente, ma non è il solo. Le difficoltà che si palesano di fronte a qualsivoglia tentativo definitorio derivano anche, e soprattutto, dal fatto che il populismo non è nulla di simile a una dottrina codificata, ma piuttosto un insieme di distinte rivendicazioni provviste di una certa logica interna (Cfr. Müller, 2017a [2016]). Per tali motivi, questo fenomeno politico può presentarsi in forme anche molto diverse – naturalmente, da ciò dipenderà il criterio in base al quale è individuato il popolo.

dono in maniera equivalenziale. La seconda strada è quella che porta a tracciare una frontiera antagonistica, cosa che la prima non fa. Ho chiamato la prima modalità della costruzione del sociale «logica della differenza», e la seconda «logica dell'equivalenza». Di primo acchito si sarebbe subito tentati di dire che un requisito indispensabile per l'emergere del populismo sia l'espansione della logica equivalenziale a spese della logica differenziale. Il che, per certi versi, è anche vero. Ma la faccenda non è così semplice (Ivi: 73-74).

Diversi interpreti si sono dedicati all'analisi dei limiti insiti nella prospettiva laclauiana (Cfr., ad esempio, Arato, 2013) che, a causa della natura esclusivamente discorsiva del processo di costruzione del popolo, avrebbe il difetto dell'astrazione eccessiva (Cfr. Pazé, 2024), trascurando ogni considerazione delle condizioni economiche e sociali concrete rintracciabili nel contesto materiale e storico. Per quanto tali critiche risultino puntuali, non è su di esse che, in questa sede, ci vogliamo soffermare, poiché l'elemento rilevante nell'economia del presente scritto è un altro. Invero, ci interessa evidenziare che le due logiche che possono presiedere al processo di soggettivazione del popolo individuate ne *La ragione populista* non sono propriamente un'invenzione laclauiana, né rappresentano una specificità del fenomeno populista: l'alternativa tra logica equivalenziale (dicasi *monismo*) e logica differenziale (dicasi, all'opposto, *pluralismo*) risale rispettivamente alla contrapposizione teorica tra visione filosofico-politica rousseauiana e prospettiva madisoniana, ovvero alle prime riflessioni sul moderno concetto di sovranità popolare. Naturalmente, dal modo in cui è concepita la natura del popolo, dipenderà quello in cui è intesa la prerogativa della sovranità.

Come noto, l'ideatore del principio di 'sovranità popolare' è Jean-Jacques Rousseau che, servendosi dell'apparato speculativo fornito dal contrattualismo moderno, elabora tale concetto collegandolo direttamente a quello di *volontà generale*. Nella sua prospettiva il popolo è l'unico soggetto deputato all'approvazione delle leggi e la legge è espressione della *volontà generale* (Cfr. Rousseau, 2022¹⁴ [1762]), una volontà che non coincide con la somma delle volontà di tutti, vale a dire le opinioni dei cittadini quando osservano le questioni politiche dal loro punto di vista personale, ma con il loro superamento, reso possibile dalla rimozione delle differenze soggettive (Cfr. Weale, 2020 [2018]; Marchettoni, 2018). La posizione rousseauiana può apparire, *prima facie*, ingenua: è mai pensabile che gli individui riuniti possano effettivamente essere sempre in grado di raggiungere la volontà generale? Naturalmente no. Ma il ginevrino ne è ben consapevole. Infatti,

l'assunto davvero problematico della sua teoria è quello secondo cui, nel caso non si raggiunga un accordo, gli individui in minoranza, per il solo fatto di avere anzitutto a cuore la volontà generale, ammetteranno (dicasi, saranno costretti ad ammettere) di essersi sbagliati:

Quando si propone una legge nell'assemblea del popolo, ciò che gli si chiede [al cittadino] non è precisamente se approva o respinge la proposta, ma se tale proposta è conforme o no alla volontà generale, *che è la sua*; ciascuno, votando, esprime il proprio parere in proposito; e dal calcolo dei voti si ricava la dichiarazione della volontà generale. Quando dunque prevale il parere contrario al mio, ciò non significa altro se non che io mi ero sbagliato, e che quella che io credevo essere la volontà generale non era tale. [...]

Ciò presuppone, è vero, che tutti i caratteri della volontà generale siano ancora presenti nella *maggioranza* [...] (Rousseau, 2022¹⁴ [1762], IV(II): 196-197) (corsivi aggiunti).

Se in un primo momento si poteva credere che con la locuzione 'volontà generale' Rousseau volesse alludere all'idea di unanimità, la lettura di quest'ultimo e breve passo del *Contratto sociale* comprova che, in realtà, la volontà generale non è altro che la volontà della maggioranza, che assurge ad unanimità - divenendo generale - nel momento in cui vi si conformano forzatamente anche coloro che risultino in minoranza, in quanto hanno precedentemente sottoscritto un patto (quello sì, approvato all'unanimità) attraverso il quale hanno ceduto tutti i loro diritti alla collettività: «All'infuori di questo contratto originario, la decisione della maggioranza obbliga sempre tutti gli altri; è questa una conseguenza del contratto stesso» (Ivi: 196).

Al contrario, al centro delle preoccupazioni di James Madison vi è proprio l'esigenza di evitare questo genere di deriva. Non a caso, in un articolo apparso nel 2010 sul "Journal of Democracy", Marc Plattner, in cerca di un possibile antidoto alla tentazione maggioritaria del populismo, propone di recuperare la lezione del celebre *Federalist 10* (2013 [1787-1788]), scritto in cui, tra le altre cose, Madison affronta la questione delle fazioni, che definisce come un insieme di cittadini «accomunati per passione o per interesse da un qualche impulso in contrasto con i diritti degli altri cittadini o con l'interesse generale e permanente della comunità». Convinto che la formazione di fazioni sia inevitabile, in quanto «Finché la ragione umana resterà fallibile e l'uomo sarà libero di metterla alla prova, si formeranno sempre opinioni diverse», Madison ritiene necessario operare un bilanciamento tra governo popolare e salvaguardia dei diritti, per evitare lo scivolamento del principio di sovranità popolare in *tirannide della maggioranza*:

Ci sono due metodi per eliminare le cause scatenanti di una fazione: il primo è privarla della libertà necessaria alla sua esistenza; il secondo è trasmettere a ogni cittadino le stesse opinioni, le stesse passioni e gli stessi interessi.

Il primo metodo ci offre un perfetto esempio di rimedio peggiore del male. [...] Tuttavia, se il] primo accorgimento è poco saggio, il secondo è impraticabile³.

E aggiunge che, invero, finché si trovano in minoranza le fazioni non sono pericolose, poiché in tal caso interviene quel

principio repubblicano [...] che consente alla maggioranza di intralciarne i piani scellerati per mezzo del voto. [...]

Quando invece la maggioranza è parte di una fazione, il governo popolare – come forma di governo – le permette di sacrificare il bene collettivo e i diritti di altri cittadini in nome della propria passione o del proprio interesse.

L'oggetto fondamentale delle nostre indagini, dunque, è come assicurare il bene comune e i diritti individuali contro il rischio della faziosità e, allo stesso tempo, preservare lo spirito e la forma del governo popolare (*Ibidem*).

La distanza che separa Madison da Rousseau è tanto siderale quanto evidente: se per Rousseau la maggioranza è autorizzata (*per contratto*) a ricondurre la/e minoranza/e recalcitrante/i nei ranghi della volontà generale, per Madison deve essere affatto impedito che la maggioranza possa accordarsi portando a compimento misure oppressive. Con tali riflessioni, l'americano individua *ante litteram* il dilemma che attanaglia da sempre la storia evolutiva dei moderni regimi popolari, vale a dire la difficoltà di coniugare la regola della maggioranza, cardine dei processi decisionali democratici, con la necessità di riconoscere uguale dignità alle minoranze.

Per converso, l'idea di uguaglianza estrema (che Rousseau fa coincidere artatamente con quella di libertà) promossa dal *Contratto sociale*, fu d'ispirazione per i fatti del 1789 nonché per l'implementazione di un vero e proprio esempio di *regime democratico totalitario*, il Terrore Giacobino, come ha magistralmente dimostrato Jacob Talmon (2000² [1952])⁴. È tuttavia noto che già nel XIX secolo, per queste stesse ra-

³ Le citazioni di Madison, 2013 [1787-1788], sono tratte dalla versione e-book dell'opera; non è possibile, pertanto, fornire indicazioni relative al numero di pagina.

⁴ Per una lettura alternativa del pensiero rousseauiano si veda Della Volpe, 1974 [1956], che, dall'interno di una prospettiva marxista, ne mette in evidenza il carattere democratico e progressista, finanche rinvenendo in questa filosofia la base per una riflessione critica sulle relazioni tra libertà individuale e uguaglianza sociale.

gioni, alcuni pensatori iniziarono a mettere in questione la bontà della prospettiva rousseauiana, chiedendosi se il principio di sovranità popolare, per quanto irrinunciabile, non avesse bisogno di essere limitato (Cfr. Constant, 2005 [1819]) affinché non si trasformasse in quella tirannia della maggioranza (Cfr. Tocqueville, 2021¹⁴ [1835]) tanto temuta da Madison.

3. I limiti della sovranità popolare: costituzionalismo vs populismo

Negli Stati Uniti la Costituzione svolse questa funzione di limitazione del potere popolare già dagli anni successivi alla Rivoluzione (tant'è vero che la prima applicazione del principio di *judicial review*, vale a dire la prerogativa di invalidamento delle leggi approvate dal Congresso se in contrasto col dettame costituzionale, risale al 1803)⁵.

Nulla infatti garantisce che i molti, qualora si raccolgano insieme, sappiano giudicare con saggezza secondo virtù, come invece un noto adagio aristotelico vorrebbe (Cfr. Aristotele, 2021¹⁵, III, 1281a42-b10). Una maggioranza può prendere decisioni esecrabili, finanche suicide per la vitalità della democrazia stessa, come accadde effettivamente nel caso dei totalitarismi novecenteschi, che si affermarono percorrendo la via della legalità. Hitler, Mussolini e Pétain conquistarono il potere ottenendo la maggioranza dei voti in Parlamento (Cfr. Paxton, 2004), poi lo distrussero: a permettere ciò fu proprio la mancanza di una Legge fondamentale, superiore al Parlamento stesso e impossibile da modificare legittimamente per qualsiasi potere costituito.

La lezione della storia fu recepita dal costituzionalismo garantista affermatosi nel secondo dopoguerra che, prevedendo procedure aggravate in caso di modifica della Costituzione (Cfr., ad esempio, l'art. 138 della Costituzione della Repubblica italiana) e blindandone altresì alcune parti (Cfr., ad esempio, l'art. 139 della stessa, che sancisce il divieto di revisione della forma Repubblicana), diede luogo ad un processo c.d. di *irrigidimento* di tale Legge fondamentale, accompagnato dalla successiva introduzione di un organo di sorveglianza *ad hoc* (in Italia, ad esempio, la Corte costituzionale) (Cfr. Matteucci, 2010).

Le moderne Costituzioni stabiliscono incontrovertibilmente che la sovranità è una prerogativa popolare: l'altisonante incipit della Costituzione degli Stati Uniti recita «Noi, il Popolo degli Stati Uniti»; l'asserzione iniziale della Costituzione francese è una solenne proclamazione di adesione del popolo francese alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e al principio di sovranità nazionale; la legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania afferma che la stessa è stata

⁵ La causa in questione, tra l'altro, vedeva contrapposti il giurista William Marbury e lo stesso James Madison. Su questo si veda Nelson, 2018².

adottata dal popolo tedesco nell'esercizio del suo potere costituente; il primo articolo della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che la sovranità appartiene al popolo. Tuttavia, l'istituzione di un assetto a due livelli che prevede la subordinazione della legge prodotta in Parlamento a quella costituzionale, è venuta a configurarsi quale *limitazione* del potere legislativo (Cfr. Kelsen, 1981), perciò il «passaggio dallo Stato di diritto di matrice ottocentesca allo Stato Costituzionale si accompagna all'archiviazione dell'idea di sovranità popolare illimitata come fondamento del potere politico» (Marchettoni, 2018: 88). Il popolo è il soggetto depositario della sovranità perché considerato fonte dell'autorità nonché della legittimità del potere, ma l'esercizio effettivo di tale prerogativa è altra cosa: esso è infatti ammesso *solo* «nelle forme e nei limiti» previsti dalla Costituzione (come recita, ad esempio, la seconda parte dell'art. 1 della Costituzione della Repubblica italiana)⁶. Si potrebbe dunque affermare che nelle moderne democrazie costituzionali il potere, non essendo incardinato in un organo né in una funzione, per assurdo non appartiene a nessuno, neanche a chi lo esercita (Cfr. Urbinati, 2021), che è legittimato a farlo solo in veste di temporaneo fiduciario dell'autorità pubblica e vincolato dal rispetto delle norme costituzionali.

Se, seguendo la lezione di Nicola Matteucci (2010: 23), ammettiamo che il costituzionalismo contemporaneo possa essere generalmente definito come una «tecnica giuridica attraverso la quale ai cittadini viene assicurato l'esercizio dei loro diritti individuali e, nel contempo, lo Stato è posto nella condizione di non poterli violare», ci rendiamo conto che esso dà luogo, paradossalmente, a un sistema in cui a governare sono invero le minoranze, poiché è stabilito anzitutto che alla base del potere del popolo vi sono l'eguaglianza e le libertà dei singoli (Cfr. Duso, 2022)⁷, nonché i diritti fondamentali ad essi riconosciuti, che fungono da argine all'abuso del potere di maggioranze transeunti e prevaricatrici (Cfr. Bobbio, 2014⁴)⁸.

⁶ Segnaliamo, a tal proposito, un'interessante indagine condotta da Giuseppe Martinico, 2022, che rileva come, nel discorso politico, a fronte delle moltissime citazioni della prima parte dell'art. 1 della Costituzione italiana, statuenta che «la sovranità appartiene al popolo», si dia la sistematica omissione della seconda, che fa invece riferimento alle «forme e ai limiti» imposti dalla Costituzione stessa a tale esercizio. Martinico definisce «mimetismo» questo uso strumentale della Costituzione.

⁷ Sul rapporto tra popolo quale soggetto collettivo e individui che lo compongono, mi sia consentito di rinviare a Caraceni, 2024.

⁸ Su questo punto si veda anche Kelsen, 1995⁵: 101: «[la] protezione della minoranza è la funzione essenziale dei cosiddetti diritti fondamentali, o diritti dell'uomo e del cittadino, che vengono garantiti in tutte le moderne Costitu-

Anzi, a ben vedere, la complessa architettura di *pesi e contrappesi* che struttura gli attuali sistemi democratici non si traduce meramente in una tecnica di protezione delle minoranze, fondando altresì un regime di tutela della maggioranza dai suoi rappresentanti, i quali altrimenti, data l'assenza di mandato imperativo, potrebbero prendere decisioni che ne mettano a rischio i diritti. Effettivamente, gli esempi storici sopra menzionati avvalorano la bontà di questa tesi, ma le società tendono a dimenticare le lezioni apprese dalle generazioni precedenti, specialmente quando non hanno vissuto direttamente certe esperienze traumatiche (Cfr. Polibio, 1970, libro VI: § 9): ecco allora che si fa strada, *di nuovo*, un modo altro di intendere la sovranità. Infatti, le istanze populiste emerse a partire dagli anni '90 del secolo scorso in risposta alle criticità sottese al processo di globalizzazione, mirano a un modello costituzionale alternativo (Cfr. Martinico, 2022), che si sostanzia fundamentalmente nella riproposizione di una prospettiva istituzionale monista.

Infatti, la tensione tra regola della maggioranza e realtà della protezione costituzionale delle minoranze, mai definitivamente superabile, pone una sfida permanente al sistema, e lo sfruttamento di tale criticità consente agli odierni populismi, promotori di una concezione della sovranità popolare intesa come volontà generale, di trovare una base per le loro rivendicazioni. L'impersonalità del potere è pertanto denunciata quale stratagemma progettato per permettere alla minoranza della popolazione di dominare la maggioranza, che invece aspira irresistibilmente a farsi *tutto*, come Rousseau insegna, e come Laclau (2008 [2005]: 79) ribadisce: «Il populismo esige una divisione dicotomica della società in due fronti, uno dei quali presenta se stesso come *parte per il tutto*» (corsivi aggiunti).

Attraverso l'adozione di una tale prospettiva, definibile *pars pro toto* (Cfr. Müller, 2017a [2016])⁹, è istituita un'associazione tra *maggioranza e verità*¹⁰: il 'popolo maggioranza' è il *vero* popolo (Cfr. Urbinati, 2020), l'unico davvero legittimato ad essere sovrano, di conseguenza, per conferire concretezza alle norme e alle istituzioni, occorre che esse siano la diretta¹¹ espressione della sua volontà, e ciò induce chi lo

zioni delle democrazie parlamentari».

⁹ Su questo punto si veda anche Canovan, 2005, cap. 4, secondo cui, il rapporto tra populismo e democrazia può essere compreso proprio sulla base della dialettica tra il tutto e le parti.

¹⁰ Naturalmente, sulla base delle argomentazioni sviluppate sopra, si capisce la fallacia logica sottesa a tale operazione: il principio di maggioranza è sprovvisto di qualunque valore epistemico. Per ulteriori approfondimenti si veda Viola, 2004.

¹¹ L'aggettivo «diretta» non inerisce alla pratica della democrazia diretta, vie-

rappresenta a sentirsi legittimato a spingere in direzione di un accentramento dei poteri dell'esecutivo e/o a mettere a tacere il dissenso su scelte politiche importanti. Ma in tal modo non è sostenuta la priorità politica della volontà del popolo, bensì la supremazia della volontà della maggioranza del popolo su alcune sue parti (e contro di esse) (Cfr. Urbinati, 2017), con il conseguente slittamento del principio della maggioranza, esistente in democrazia, in *maggioritarismo radicale*.

Svariati studi condotti mediante le categorie interpretative proprie della scienza giuridica e aventi ad oggetto l'azione di esecutivi a guida populista (Cfr., ad esempio, Delledonne, 2022; Gianello, 2022) attestano come il populismo (segnatamente quello di governo) si proponga di sciogliere la regola della maggioranza da ogni vincolo istituzionale al fine di operare una fusione tra la volontà di una parte del popolo e quella dello Stato (Cfr. Urbinati, 2017). Per quanto non esista un caso uguale all'altro, l'elemento accomunante può essere definito in termini di *iperattività riformatrice*: a prendere corpo attraverso tale attività, consistente nella costante promozione di riforme istituzionali/costituzionali, è precisamente un tentativo di «occupazione delle istituzioni e dello Stato» (Müller, 2017b).

Perciò, per quanto le narrazioni populiste si basino sull'individuazione di nemici che non permetterebbero al popolo di essere sovrano¹², nasce il legittimo sospetto che tale operazione sia in realtà strumentale e serva a giustificare il perseguimento di un altro scopo, vale a dire realizzare uno stravolgimento delle procedure del costituzionalismo liberale (reale nemico del populismo e vera sfida della sua agenda) in quanto esso, con il suo focus sui diritti individuali, sullo stato di diritto e sul controllo del potere attraverso un sistema definito di pesi e contrappesi e di istituzioni contro-maggioritarie, rappresenta l'ostacolo principale da superare. Il populismo, infatti, mira a erodere tali vincoli al fine di plasmare un regime in cui la volontà popolare abbia modo di manifestarsi senza restrizioni. Tuttavia, ciò può avvenire solo mediante una ridefinizione del dispositivo democratico della *rappresentanza*.

ne qui utilizzato piuttosto nel senso di *coincidente*.

¹² L'individuazione dei nemici del popolo può avvenire secondo un doppio movimento: in direzione verticale, verso le élites politiche, intellettuali, economiche e finanziarie, e/o orizzontale, verso soggetti interni alla popolazione che però non sono ritenuti parte del (vero) popolo, come ad esempio gli stranieri (Cfr. Revelli, 2017).

4. La soggettivazione monista del popolo attraverso la rappresentanza leaderistica

Il populismo, dunque, mira a sovvertire il costituzionalismo liberale ma non intende fuoriuscire dalla cornice della democrazia rappresentativa (Serio, 2015), nonostante spesso venga associato all'idea di democrazia diretta. Si potrebbe dire, piuttosto, che esso punti a promuovere un paradigma alternativo di 'rappresentanza'.

Nel suo classico lavoro sul tema, Pitkin (2017 [1972]) afferma che il concetto di rappresentanza convoglia l'idea per cui qualcuno è autorizzato a parlare per conto di qualcun altro e, al contempo, l'atto del rappresentare, comporta la formazione di un'*unità* che prima non esisteva, come se la sovranità fosse il risultato di questo processo di costruzione. Cionondimeno, nella raccolta di richieste *plurime* cui viene data voce tramite l'intermediazione di rappresentanti vi è un mix di *descrizione* e *costruzione*, che ritroviamo compiutamente tradotto nella struttura partitocratica della democrazia: è infatti grazie alla ciclica selezione elettorale dei *lawmakers*, sostenuti da basi elettorali e da gruppi ideologici diversi, che i governi divengono davvero rappresentativi del popolo.

Avendo fin qui ampiamente discusso della forte pulsione monista e della marcata ostilità verso il pluralismo che lo animano, capiamo perché il populismo rivolga i suoi attacchi non solo alle istituzioni ma anche ai partiti tradizionali: generalmente, infatti, esso ambisce a riempire il gap che la politica rappresentativa crea tra eletti e popolo¹³. Una fonte bibliografica significativa a tal riguardo è, ancora una volta, Ernesto Laclau (2008 [2005]: 95), secondo cui la rappresentazione dà luogo all'omogeneizzazione di una massa eterogenea¹⁴: «la logica equivalenziale conduce alla *singularità*, e la *singularità* all'*identificazione* dell'*unità* del gruppo col nome del *capo*» (corsivi aggiunti). La linea di inclusione/esclusione passa, dunque, per la soggettivazione del popolo (Cfr. Serio, 2020): il confine interno che, quando prevale la logica equivalenziale, struttura il sociale separandolo in due fronti antagonisti si genera da tale operazione. Pertanto, la concezione monista della sovranità caratterizzante i populismi deriva propriamente da questa natura anti-pluralista che contrassegna il processo di costruzione del popolo¹⁵.

¹³ Sul tema della «distanza» tra rappresentanti e rappresentati si veda Campati, 2022.

¹⁴ Per una critica a tale prospettiva, cfr. Arato, 2013.

¹⁵ Il dilemma (cui si faceva riferimento in apertura) che attiene all'impossibilità di definire il popolo è risolto da Laclau in questo modo. Tuttavia, questa prospettiva misconosce le reali (almeno secondo noi) motivazioni retrostanti a tale difficoltà: il popolo resta sempre, inevitabilmente, inafferrabile in

Tra il leader e il suo popolo si instaura una relazione emozionale che determina il superamento della *finzione* della rappresentanza, vale a dire di quello stratagemma che permette di affermare che la democrazia si sostanzia nel governo del popolo nonostante, in realtà, ne sia solo l'approssimazione. Di primo acchito potrebbe sembrare che il modello di rappresentanza più conveniente per il perseguimento di tale scopo sia quello del mandato imperativo, che prevede, per l'appunto, l'eliminazione della distanza tra rappresentanti e rappresentati. In realtà, come una consolidata letteratura documenta, il populismo non caldeggia il semplice avvicinamento, bensì l'*identificazione* tra leader ed elettorato (Cfr., ad esempio, Urbinati, 2020 [2019] che, a tal proposito, parla di *incarnazione*): il leader non ha, dunque, bisogno di essere istruito dai suoi elettori, sa già qual è la loro volontà (generale) poiché è anche la sua, anzi, egli è la volontà generale. Coniando un'espressione volutamente ossimorica, Nadia Urbinati definisce «rappresentanza diretta» questo peculiare di tipo di rappresentanza contrassegnante la logica populista.

5. Il populismo come parte della storia trasformativa del concetto e delle pratiche della 'sovranità popolare'

Come noto, il populismo, risultando privo di un manifesto teorico univoco e universale, non può essere ritenuto un'ideologia politica strutturata (Cfr. Freedon, 2017)¹⁶, a differenza, ad esempio, del liberalismo, del socialismo o del conservatorismo. L'analisi *a posteriori* è, pertanto, l'unica via percorribile per il ricercatore, cui non resta altra possibilità se non quella di formulare inferenze a partire dall'osservazione del fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni. Presumibilmente, è proprio questa la ragione per cui, il più delle volte, gli studiosi di scienza politica tendono a ricondurre l'insorgenza e la diffusione di politiche (*neo*)populiste alle criticità che attanagliano la vita

quanto risultato di un processo incessante di *decostruzione* e *ricostruzione*, il popolo si fa e si rifà continuamente ad ogni elezione e, soprattutto, ad ogni decisione parlamentare, i suoi confini non sono dunque fissi, ma indefinitamente rinegoziabili. L'unità del popolo non è il *presupposto* della decisione politica, ma ne è piuttosto il *risultato*: esso non dovrebbe tanto essere concepito quale *soggetto* decisore, quanto piuttosto come *oggetto* della decisione. Naturalmente, in ottica populista, una visione siffatta non è ammissibile. Su questo mi sia consentito di rinviare a Caraceni, 2024. Si veda anche Rosanvallon, 2005 [1998].

¹⁶ Nell'articolo succitato, Micheal Freedon prende le distanze anche dalla prospettiva di Mudde e Rovira Kaltwasser, 2020 [2017], per i quali il populismo è un'*ideologia dal nucleo sottile*. Per approfondimenti si veda, per l'appunto, Freedon, 2017.

delle liberaldemocrazie contemporanee, considerandole dunque una reazione alle trasformazioni socio-economiche che interessano, ormai strutturalmente, il moderno stato liberale. Eppure, per quanto tali fattori rappresentino senz'altro una componente cruciale¹⁷, le indagini politologiche interamente schiacciate sull'analisi delle contingenze, rischiano di risultare parziali. Infatti, solo adottando una prospettiva analitica di lungo periodo diventa possibile comprendere che le dinamiche dell'antagonismo sociale implicate, nonché i concetti mobilitanti di cui la retorica populista si serve, non esprimono propriamente delle novità (Jaffe, Graíño Ferrer, 2023). Ad esempio, la valutazione del rapporto tra masse ed élites (dicasi, *mutatis mutandis*, followers e leaders) e dei conseguenti pericoli identificati dalla psicologia di massa; le controversie inerenti ai criteri di individuazione del 'vero popolo'; le diverse possibili declinazioni del concetto di sovranità popolare e delle sue traduzioni empiriche, sono temi piuttosto ricorrenti nella storia del pensiero politico¹⁸. È allora necessario avvalersi (*anche*) delle categorie interpretative proprie di questa disciplina, se si vuol giungere a un grado di comprensione più profondo del problema.

Nel corso di questo scritto, si è più volte fatto cenno alla mancanza di una definizione condivisa di 'populismo' quale diretta conseguenza dell'estrema multiformità del fenomeno politico in oggetto. Con la presente analisi si è inteso proporre un approccio alternativo alla questione, inscrivendo la riflessione sul tema nella più ampia vicenda delle trasformazioni del concetto e delle pratiche della 'sovranità popolare', concependolo, dunque, come *parte di questa storia*, pur nella consapevolezza che il populismo (e, segnatamente, l'attuale *neopopulismo*), per le sue specificità e per la peculiarità del contesto storico in cui si è sviluppato, è irriducibile ad altre categorie del lessico politico: enfatizzarne troppo similitudini ed elementi di continuità, sarebbe naturalmente un errore, ma, riteniamo, esagerarne le specificità misconoscendone eventuali antecedenti storici e teorici, è ugualmente

¹⁷ Si pensi al populismo di fine '800, manifestatosi in seguito alla transizione dalla società agraria a quella industrializzata. L'attuale ondata di (*neo*)populismo, invece, può essere ricondotta alla globalizzazione e internazionalizzazione dei flussi di capitale. Per una ricostruzione storica delle c.d. *ondate* populiste, si rinvia al classico Canovan, 1981. Per una ricognizione più recente, si veda Revelli, 2017.

¹⁸ A questi temi sono state dedicate due *Special Issues* pubblicate nel 2023 da "The Review of Politics". Segnaliamo, tra gli altri contributi, quello incentrato sul tema della psicologia del *demos* in Tucidide (Jaffe, 2023). Si veda, inoltre, Arias Maldonado, 2020, che legge le attuali turbolenze politiche, e la conseguente attivazione delle paure latenti ad esse associate, quale espressione di *nostalgia per la sovranità*.

scorretto. Il populismo è, in realtà, *strutturale* rispetto alla storia della politica democratica e della sovranità popolare: l'atto di costruzione del popolo è sempre stato un esercizio di esclusione/inclusione (Bonaiuti, 2013), e il populismo non fa altro che amplificarne l'importanza connettendolo in maniera inestricabile alla questione della sovranità (popolare) (Kelly, 2017).

Sulla base dell'indagine svolta, sono stati distinti due possibili modi di concepire la sovranità popolare, che abbiamo definito, rispettivamente, 'monista' e 'pluralista'; le origini di tale dicotomia sono state ricondotte alla "contrapposizione" tra Rousseau e Madison¹⁹, per argomentare che la storia evolutiva di questo concetto è pervasa, *sin dall'inizio*, dall'antinomia mai perfettamente dialettizzabile tra singolarità e pluralità, nonché dalla tentazione di appiattare il concetto democratico di 'uguaglianza' su quello di 'indifferenziazione'²⁰ in nome di un presunto rafforzamento del principio di 'sovranità del popolo': se consideriamo fondate le argomentazioni sin qui esposte, anche le dinamiche conflittuali che dominano l'attualità politica – descrivibili in termini di scontro tra populismo e costituzionalismo – possono essere interpretate come espressione della permanente tensione tra l'esigenza di riconoscere tale principio e quella di limitarlo.

Giungiamo dunque alle conclusioni, dopo aver tentato di perseguire il proposito che ci eravamo prefissati: discutere di populismo adottando una prospettiva di lungo periodo, avvalendoci di paradigmi interpretativi offerti dalla storia del pensiero politico. Riteniamo, per le ragioni sopra esposte, che un simile approccio analitico possa rivelarsi fecondo. Epperò, se accettiamo la tesi del carattere responsivo del populismo, emerge la necessità di confrontarsi *anche* con le congiunture della storia e, soprattutto, con l'antropologia e la psicologia politica: un'indagine davvero esaustiva, non potrà, dunque, prescindere da un'attenta considerazione dell'*elemento umano*. Il 'popolo' è infatti molto più di una «vast impersonal force» (Jaffe, 2023) e, quando si tratta di populismo (ma non solo), la dimensione delle *passioni* si rivela centrale. Dacché la *domanda* di populismo nelle c.d. democrazie consolidate risulta in costante crescita, dovremmo chiederci perché nelle società occidentali sia tanto diffuso quel *malessere democratico* che i leader, pur

¹⁹ Si potrebbe sostenere, facendo i dovuti distinguo, che la stessa contrapposizione rintracciata tra Rousseau e Madison si ripresenta circa un secolo e mezzo più tardi tra Schmitt e Kelsen. Si veda, a tal proposito, il recente volume di De Miguel Bàrcena, Tajadura Tejada, 2022.

²⁰ Calzante, a tal riguardo, è la prospettiva di Zambrano, 2020 [1958]: 174: «L'uguaglianza di tutti gli uomini, "dogma" fondamentale della fede democratica, dovrà essere l'uguaglianza tra persone umane, non tra qualità o caratteri, perché *uguaglianza non significa uniformità*» (corsivi aggiunti).

essendo individui ordinari e privi di qualsivoglia carisma (in senso weberiano), riescono a intercettare e incanalare allo scopo di attualizzare l'eterna tensione tra il principio di sovranità popolare e i suoi limiti istituzionali. Proprio da qui deve proseguire l'analisi, poiché «Per salvare la democrazia, dobbiamo fare i conti con noi stessi. A partire dal nostro buio, individuale e collettivo» (Di Gregorio, 2019: 54).

Bibliografia

- Anselmi M. (2019²), *Populismo. Teorie e problemi*, Mondadori Università, Milano (1^a ed. 2017).
- Arato A. (2013), *Political Theology and Populism*, in "Social Research: An International Quarterly", John Hopkins University Press, 80: 143-172.
- Arias Maldonado M. (2020), *Nostalgia del sovrano*, Los Libros de La Catarata, Madrid.
- Aristotele (2021¹⁵), *Politica*, a cura di Laurenti R., Laterza, Roma-Bari.
- Bobbio N. (2014⁴), *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino (1^a ed. 1984).
- Bonaiuti G. (2013), *La parte. Note sulla politica del «popolo» di Jacques Rancière*, in "In nome del popolo sovrano. Meridiana", 77: 145-174.
- Campati A. (2022), *La distanza democratica. Corpi intermedi e rappresentanza politica*, Vita e Pensiero, Milano.
- Canovan M. (2005), *The People, Polity*, Cambridge-Malden.
- Canovan M. (1981), *Populism*, Harcourt Brace Jovanovich, s.l.
- Caraceni M.G. (2024), *La mediazione istituzionale come garanzia di uguaglianza nelle democrazie liberali contemporanee*, in Bargiacchi P., Vecchio F. (a cura di), *Nuovi diritti e nuove tecniche di tutela della persona in tempi di crisi - Collana di studi di Consulta OnLine*, Genova, 12: 197-203.
- Cella G.P. (2018), *Il popolo tra invenzione e finzione*, in "Stato Mercato", il Mulino - Rivisteweb, 1: 3-36.
- Chiapponi F. (2014), *Il populismo nella prospettiva della scienza politica*, ERGA, Genova.
- Constant B. (2005), *La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni*, a cura di Paoletti G., Einaudi, Torino (ed. or. [1819], *De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes*, s.l.).
- Costituzione della Repubblica Italiana, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione>.
- Della Volpe G. (1974²), *Rousseau e Marx*, Editori Riuniti, Roma (1^a ed. 1956).

- Delledonne G. (2022), *Il populismo di governo: l'esperienza della XVIII legislatura*, in Delledonne G., Martinico G., Monti M., Pacini F., *Populismo e Costituzione. Una prospettiva giuridica*, Mondadori Education, Milano, 73-99.
- De Miguel Bàrcena J., Tajadura Tejada J. (2022), a cura di De Vergottini G., *Kelsen versus Schmitt. Politica e diritto nella crisi del costituzionalismo*, CEDAM, Padova.
- Di Gregorio L. (2019), *Demopatia. Il malessere contemporaneo delle democrazie*, in "Italianieuropei. Rubbettino bimestrale", 49-54, <https://www.store.rubbettinoeditore.it/media/contenttype/italianieuropei-demopatia.pdf>.
- Duso G. (2022), *Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all'agire politico dei cittadini*, FrancoAngeli, Milano.
- Freeden M. (2017), *After the Brexit referendum: revisiting populism as an ideology*, in "Journal of Political Ideologies", 22: 1-11.
- Gatti R., (2012), *Il popolo tra realtà politica e finzione ideologica*, in "Bollettino telematico di filosofia politica", <https://commentbfp.sp.unipi.it/roberto-gatti-il-popolo-tra-realta-politica-e-finzione-ideologica/>.
- Gianello S. (2022), *Quando la democrazia cessa di essere tale: il caso dell'Ungheria e i riferimenti dell'Unione europea*, in "Percorsi costituzionali", Jovene, Napoli, 3: 607-623.
- Greblo E. (2015), *Il paradosso del demos (tra legittimità democratica e legittimazione storica)*, in "MicroMega", GEDI.
- Ionescu G., Gellner E. (1969) (a cura di), *Populism: Its Meanings and National Characteristics*, Macmillan, New York.
- Jaffe S.N. (2023), *Vast Personal Forces: Thucydides, Populism, and the Liberty of the Ancients*, in "The Review of Politics", 85: 152-169.
- Jaffe S.N., Graño Ferrer G. (2023), *Introduction: The Crowd in the History of Political Thought – A Conversation in a Socratic Spirit*, in "The Review of Politics", 85: 145-151.
- Kelly D. (2017), *Populism in the History of Popular Sovereignty*, in Rovira Kaltwasser C., Taggart P., Ochoa Espejo P., Ostiguy P. (a cura di), *The Oxford Handbook of Populism*, Oxford University Press, Oxford, 511-534.
- Kelsen H. (1995⁵), *Essenza e valore della democrazia*, a cura di Barberis M., in Id., *La democrazia*, il Mulino, Bologna 1995⁵ (ed. or. [1929] *Wom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen, J.C.B. Mohr).
- Kelsen H. (1981), *La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale)*, in Id., *La giustizia costituzionale*, a cura di Geraci G., Giuffrè, Milano (ed. or. [1929], *La garantie jurisdictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)*, in "Annuaire Inst. intern. dr. publ.", 192-201.

- Laclau E. (2008), *La ragione populista*, Laterza, Roma-Bari (ed. or. [2005], *On populist reason*, Verso, London).
- Madison J. (2013), *Il Federalista n. 10 e n. 51*, IBL Libri, Torino (ed. or. [1787-1788], *The Federalist Papers # 10 and # 51*, s.e., s.l.).
- Marchettoni L. (2018), *Breve storia della democrazia. Da Atene al populismo*, Firenze University Press, Firenze.
- Martinico G. (2022), *La tensione fra populismo e costituzionalismo post totalitario: il caso italiano in una prospettiva comparata*, in Delledonne, G., Martinico, G., Monti, M., Pacini, F., *Populismo e Costituzione. Una prospettiva giuridica*, Mondadori Education, Milano, 1-39.
- Matteucci N. (2010), *Breve storia del costituzionalismo*, a cura di De Benedetti P., Morcelliana, Brescia.
- Mény Y. (2019), *Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico*, il Mulino, Bologna.
- Merker N. (2009), *Ma il popolo cos'è? (per un'analisi dei concetti)*, in "Giornale di storia costituzionale", 18(II): 13-27.
- Mouffe C. (2019), *Il momento populista*, file:///C:/Users/User/Downloads/1257-Article%20Text-2515-1-10-20210427.pdf (ed. or. [2016], *El momento populista*, in "El país", https://elpais.com/elpais/2016/06/06/opinion/1465228236_594864.html).
- Mudde C., Rovira Kaltwasser C. (2020), *Populismo. Una breve introduzione*, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) (ed. or. [2017], *Populism: a very short introduction*, Oxford University Press).
- Müller J.-W. (2017a), *Che cos'è il populismo?*, Egea Editore, Milano (ed. or. [2016], *What Is Populism?*, University of Pennsylvania Press).
- Müller J.-W. (2017b), *Populism and Constitutionalism*, in Rovira Kaltwasser C., Taggart P., Ochoa Espejo P., Ostiguy P. (a cura di), *The Oxford Handbook of Populism*, Oxford University Press, Oxford, 590-606.
- Nelson E.W. (2018²), *Marbury v. Madison. The Origins and Legacy of Judicial Review*, University Press of Kansas, Lawrence (1^a ed. 2000).
- Paxton O.R. (2004), *The Anatomy of Fascism*, Alfred A. Knopf, New York.
- Pazé V. (2024), *I non rappresentati. Esclusi, arrabbiati, disillusi*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Pitkin H.F. (2017), *Il concetto di rappresentanza*, a cura di Pizzorno S., Rubbettino, Soveria Mannelli (ed. or. [1972], *The Concept of Representation*, University of California Press).
- Plattner M. (2010), *Democracy's Past and Future: Populism, Pluralism, and Liberal Democracy*, in "Journal of Democracy", 21(1): 81-92.
- Polibio (1970), *Storie, libro VI. L'eccellenza della Costituzione romana*, Rizzoli edizioni "Il Corriere della Sera", Milano.
- Revelli M. (2017), *Populismo 2.0*, Einaudi, Torino.

- Rosanvallon P. (2005), *Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia*, a cura di Panarari M., il Mulino, Bologna (ed. or. [1998], *Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Éditions Gallimard, Paris).
- Rousseau J.-J. (2022¹⁴), *Il contratto sociale*, a cura di Burgio A., Feltrinelli, Milano (ed. or. [1762], *Du contrat social, ou principes du droit politique*, s.e., s.l.).
- Serio M. (2015), *Populismo e culture politiche*, in Chiarelli R. (a cura di), *Il populismo tra storia, politica e diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 25-54.
- Serio M. (2020), *Le basi sociali del sovranismo populista*, in Antonetti N. (a cura di), *Discorsi sul "popolo". Popolarismo e populismo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 133-156.
- Taggart P. (2002), *Il populismo*, Città Aperta Edizioni, Troina (En), (ed. or. [2000], *Populism*, Open University Press, s.l.).
- Talmon J.L. (2000), *Le origini della democrazia totalitaria*, Bologna, il Mulino (ed. or. [1952], *Les origines de la démocratie totalitaire*, Calmann-Lévy, Paris).
- Tocqueville A. (2021¹⁴), *La democrazia in America*, Rizzoli, Milano (ed. or. [1835], *De la démocratie en Amérique*, s.e., s.l.).
- Urbinati N. (2021), *The substantialisation of popular sovereignty*, in "Rivista Italiana di Filosofia Politica", 1: 31-53.
- Urbinati N. (2020), *Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, il Mulino, Bologna (ed. or. [2019], *Me the People. How Populism Transforms Democracy*, Harvard University Press).
- Urbinati N. (2017), *Populism and the Principle of Majority*, in Rovira Kaltwasser C., Taggart P., Ochoa Espejo P., Ostiguy P. (a cura di), *The Oxford Handbook of Populism*, Oxford University Press, Oxford, 571-589.
- Viola F. (2004), *Il principio di maggioranza e la verità nella democrazia*, in "Dialoghi", 3(2004).
- Weale A. (2020), *Il mito della volontà popolare*, Luiss University Press, Roma (ed. or. [2018], *The Will of the People. A Modern Myth*, Polity Press, s.l.).
- Whelan F.G. (1983), *Prologue: democratic theory and the boundary problem*, in "Nomos", 25: 13-47.
- Zambrano M. (2020), *Persona e democrazia, La storia sacrificale*, SE, Milano 2020 (ed. or. [1958], *Persona y democracia. La historia sacrificial*, Fundación María Zambrano, s.l.).
- Zanatta L. (2023), *Popolo*, Liberilibri, Macerata.

POWER AND DEMOCRACY

Rivista internazionale di Politica, Filosofia e Diritto
ISSN 2724-0177

V. 11 N. 1 (2025)

www.poweranddemocracy.it